

***REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50***

Approvato con deliberazione di Giunta n. 77 del 18.10.2017

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1

OBIETTIVI E FINALITA'

- 1.-Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo n.113, del D.Lgs. n.50/2016 e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere/lavori, servizi e forniture, a cura del personale interno.
- 2.-In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alle varie componenti e per il corrispondente importo delle stesse.
- 3.-L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.-Le somme di cui all'articolo n.113, del D.Lgs. n.50/2016, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera/lavoro o dei servizi e forniture, come meglio indicato nei successivi commi.
- 2.-Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106, del codice, ad eccezione della lettera e) e per le funzioni tecniche inerenti ai servizi e alle forniture.
- 3.-Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Articolo 3

**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
EX ART.113, COMMA 2, DEL D.Lgs. n.50/2016.
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

- 1.-Il fondo di cui all'art. n.113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
- 2.-L'**80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo incentivante** ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

- 3.-Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini dell'art. n.113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
- 4.-Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
- 5.-Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti al gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1 ATTIVITA' GENERALE	2 Quota	3 ATTIVITA' SPECIFICA	4 % rel.
PIANIFICAZIONE	20	Fase preliminare di fattibilità	5
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica del progetto definitivo - esecutivo	10
		Validazione del progetto	5
FASE GARA	5	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
FASE CONTRATTO	10	Predisposizione contratto	5
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori	20
		Collaudo amministrativo / Certificato di regolare esecuzione	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	35
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1 ATTIVITA' GENERALE	2 Quota	3 ATTIVITA' SPECIFICA	4 % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	40	Direzione Esecuzione del Contratto	30
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	35
Totali	100		100

- 6.-I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 7.-Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- 8.-I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di procedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 9.-Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del **70%**) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 10.-L'aliquota di cui al precedente comma, destinata ai collaboratori, può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del Servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione all'attività del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività specifica (di cui alla colonna 3), detratta della quota assegnata ai collaboratori.
- 11.-Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 12.-Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 13.-Gli importi degli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 14.-**Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.**

Articolo 4

FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1.-Il **20%** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art.3 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento

della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- 2.-Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori..
- 3.-Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato al vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
- 4.-Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, avranno la priorità le esigenze di innovazione del settore tecnico del Comune.
- 5.-Il responsabile competente per la pianificazione annuale dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 5

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

- 1.-Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art.3.
- 2.-I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al funzionario apicale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- 3.-Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
- 4.- Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità previste dal vigente ordinamento,

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1.-La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la

rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

- 2.-La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento. Se le due figure coincidono la determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede, previa visto di conformità del/la Segretario/a comunale.
- 3.-La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti, si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
- 4.-Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti, sono liquidati in busta paga, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 5.-La liquidazione potrà avvenire a scadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse e accertate, con la seguente cadenza temporale:

SCADENZA PERIODICA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO		
N.	Attività concluse e liquidate	Busta paga
1	GEN – FEB – MAR – APR	MAGGIO
2	MAG – GIU – LUG – AGO	SETTEMBRE
3	SET – OTT – NOV – DIC	GENNAIO

- 6.-Qualora si debba procedere con urgenza alla rendicontazione di contributi in scadenza, Il Responsabile del Servizi può effettuare la liquidazione a prescindere dalle tempistiche indicate nella tabella soprastante.

Articolo 7

DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

- 1.-Ai sensi dell'art.113. comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
A)-Incremento di costo dell'opera appaltata;
B)-Incremento dei tempi di esecuzione.
- 2.-La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'art.3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3.-Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4.-La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t) \times r) + (I_t/K) \times \Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

5.-Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a)-incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b)-sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c)-ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

- 1.-Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 9

ASSICURAZIONI

- 1.-Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."*
- 2.-Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10

DISPOSIZIONI VARIE

- 1.-In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2.-L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) la R.S.U.
- b) I dipendenti interessati dalla ripartizione;
- c) I Funzionari apicali comunali competenti per materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 11

RINVIO

1.-Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "*raffreddamento dei conflitti*" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Funzionario apicale dell'Ufficio interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U.;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line e nei consueti luoghi pubblici di affissione.